



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Allegato 1

SCHEMA DI SINTESI

**Schema di decreto-legge recante:
“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.**

Il provvedimento è composto da 18 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I, dedicato alle disposizioni urgenti in materia di contrasto all’immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica, contiene i primi 7 articoli.

ART. 1

Introduce nell’art. 11 del Testo unico sull’immigrazione un apposito comma con il quale al Ministro dell’interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre e nel rispetto degli obblighi internazionali cui l’Italia è tenuta, è attribuito il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito e/o la sosta di navi (escluso il naviglio militare e le navi in servizio governativo non commerciale) nel mare territoriale, qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica, ovvero quando ricorrano le condizioni – qualificate come “passaggio non inoffensivo” – previste dall’art. 19, comma 2, lett. g), della Convenzione di Montego Bay (limitatamente alle violazioni di leggi in materia di immigrazione). Del provvedimento, adottato di concerto con il Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, è data notizia al Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 2

Introduce all’art. 12 del Testo unico sull’immigrazione un apposito comma in virtù del quale, eccezion fatta per il naviglio militare e per le navi in servizio governativo non commerciale, si sanziona il comandante della nave che non osservi gli obblighi previsti dalla normativa internazionale, nonché i divieti e le limitazioni eventualmente disposti dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 11, comma 1-ter, introdotto dal precedente articolo 1. Le sanzioni previste sono di duplice natura:

- in ogni caso, una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, applicata al comandante, nonché all’armatore e al proprietario della nave ai quali sia stato notificato il provvedimento limitativo;
- in caso di reiterazione con l’utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione accessoria della confisca della nave, previo immediato sequestro cautelare.

Le predette sanzioni sono irrogate dal prefetto competente in relazione al luogo di accertamento della violazione.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Per la copertura degli oneri di custodia delle imbarcazioni sequestrate, è previsto un fondo, dotato di 500.000 euro per il 2019 e di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

ART. 3

Modifica l'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., estendendo ai reati associativi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche nelle ipotesi non aggravate, la competenza delle procure distrettuali antimafia. Indirettamente, la disposizione consente l'utilizzo in tali casi delle intercettazioni preventive.

ART. 4

Prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro nel triennio 2019-2021 per finanziare gli oneri connessi al potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per la copertura degli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stato con i quali sono stati stipulati appositi Accordi per il loro impiego sul territorio nazionale.

ART. 5

Interviene sul T.U.L.P.S., prevedendo espressamente l'obbligo di comunicazione immediata, per i soggiorni non eccedenti le 24 ore, all'Autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone ospitate in alberghi o in altre strutture ricettive.

ART. 6

Prevede maggiore tutela per gli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizio di ordine pubblico nel corso di pubbliche manifestazioni. In particolare, viene punito più severamente il travisamento con caschi e altri oggetti atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, posto in essere in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Si introduce, poi, una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizza – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere.

ART. 7

Reca modifiche al Codice penale, introducendo nuove circostanze aggravanti e inasprando talune sanzioni. In particolare, con la disposizione in parola, si aggravano le pene, qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, con riferimento alle fattispecie delittuose di: violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale; interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità; devastazione e saccheggio; danneggiamento.

Il Capo II, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza”, contiene 5 articoli.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

ART. 8

Autorizza il Ministero della giustizia ad assumere - anche in sovrannumero rispetto all'organico e alle assunzioni già programmate - con contratti a tempo determinato di durata annuale, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, con un impegno di spesa di oltre 28 milioni di euro, al fine di attuare un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, volto ad eliminare l'arretrato dei procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, anche al fine di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati.

ART. 9

Reca una nuova disciplina dei termini per consentire il completo adeguamento del CED interforze alle recenti modifiche normative in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10

Assicura le migliori condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle Universiadi 2019, in programma a Napoli e in altre località della Campania, nella prima metà di luglio, si dispone, per il corrispondente periodo, l'impiego di ulteriori 500 militari nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure.

ART. 11

Semplifica e rende più efficiente le attività delle Questure, soprattutto in vista dell'imminente svolgimento delle "Universiadi 2019", si estendono le facilitazioni già previste per soggiorni di breve durata (visita, affari, turismo e studio) anche alle ipotesi di partecipazione di atleti a gare sportive e al personale impiegato in servizi di missione.

ART. 12

Incentiva i rimpatri di stranieri in posizione irregolare, istituendo presso il Ministero degli affari esteri un Fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione allo sviluppo, ovvero intese bilaterali comunque denominate, con finalità premiali nei confronti di Paesi che forniscono particolare collaborazione nel settore della riammissione. E' prevista la possibilità di far confluire in detto Fondo anche parte dei risparmi in conseguenza della intervenuta contrazione dei flussi migratori sul territorio nazionale.

Il Capo III reca "disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive" e contiene 6 articoli.

ART. 13

Incide sulla legge n. 401/1989, chiarendo che il DASpo sportivo disposto dal questore può applicarsi non soltanto ai soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi in quel contesto, ma anche a coloro la cui pericolosità risulti da reati, per i quali sia scattata denuncia o condanna, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati (ad esempio, la rissa), valutati di particolare allarme sociale.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

La disposizione prevede, inoltre, che la misura sia applicabile anche alle condotte connesse ai reati di terrorismo e anche alle condotte poste in essere all'estero, qualora i fatti siano accertati dalle competenti autorità straniere, ma anche da operatori delle Forze di polizia italiane inviati all'estero a supporto dei colleghi stranieri.

Si modifica, inoltre, la disciplina dell'istituto della riabilitazione, dando rilievo a condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno e la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto.

Al medesimo articolo 6 della legge n. 401 del 1989 si aggiunge, inoltre, un nuovo comma 8-ter, prevedendo che il questore, al momento dell'adozione del provvedimento di DASpo, possa imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi, tra gli altri, il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, sul modello di quanto previsto nei confronti di soggetti colpiti da misure di prevenzione personale.

Si stabilisce, infine, con le novelle agli articoli 6-*quater* e 6-*quinqüies* della legge n. 401 del 1989, che le condotte di violenza, minaccia o lesioni personali gravi o gravissime, poste in essere nei confronti dell'arbitro e degli altri soggetti deputati a verificare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, siano assoggettate alla medesima pena già prevista per gli analoghi comportamenti diretti contro gli addetti ai controlli.

Si interviene, poi, in tema di divieto di agevolazioni nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, per eliminare ogni dubbio circa la necessità che il soggetto sottoposto a DASpo non più efficace (e non destinatario di sentenza di condanna) debba ottenere la riabilitazione del questore per poter avere accesso a sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio.

ART. 14

Modifica l'articolo 77 del Codice antimafia, estendendo l'applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, la cui pena edittale non consentirebbe il ricorso al fermo di indiziato di delitto.

ART. 15

Modifica il decreto-legge n. 14/2017 (c.d. decreto Minniti), trasformando da temporanea (sino al 30 giugno 2020) a permanente la facoltà per le Forze di polizia di procedere all'arresto fuori flagranza di chi abbia commesso reati con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, quando non è possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

ART. 16

Apporta modifiche al codice penale. In particolare:



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- amplia il novero delle aggravanti comuni, aggiungendo all'articolo 61 del codice penale la circostanza consistente nell'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive, oppure durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui le stesse si svolgono;
- modifica l'articolo 131-*bis*, secondo comma, del codice penale, disponendo che non possa riconoscersi la "particolare tenuità del fatto" qualora, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, siano stati commessi delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a due anni e sei mesi.

ART. 17

modifica l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, recante sanzioni volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto «bagarinaggio»). Qualunque condotta di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, anche se effettuata per via telematica, potrà essere colpita con sanzione amministrativa.

La disposizione, inoltre, chiarisce che il divieto opera sia nei confronti delle persone fisiche che nel caso di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

ART. 18

contiene, infine, le disposizioni concernenti l'entrata in vigore.